



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00701/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2025, presentato, in data 4 giugno 2025, dal dott. [omissis] contro la Federazione Italiana Golf (FIG) per l'annullamento della decisione CSA 1/2025 della Corte Sportiva di Appello della FIG, emessa, nel procedimento n. 77S/2024, il 21 maggio 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, notificata e pubblicata il 29 aprile 2025, è stata rideterminata in mesi 12, in luogo dei 18 mesi disposti dal Giudice di prime cure, la misura della squalifica temporanea irrogata, a carico dello stesso sig. [omissis], ex art. 17, primo comma, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIG, consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per la violazione dell'art. 4, n. 1), del Regolamento di Giustizia FIG.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Francesco Delfini

Depositato in Roma, in data 15 luglio 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face